R_CALABR|AAA0ABE|RGP2026|PROT. N. 0025091|04/11/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 724 **della seduta del** 28.10.2026.

Oggetto: Disegno di legge: «Istituzione della Consulta regionale per l'autotrasporto e la logistica della Calabria»

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: ____ (*timbro e firma*) _____

Relatore (se diverso dal proponente): _____ (*timbro e firma*) _____

Dirigente/i Generale/i: _____ (*timbro e firma*) IL [redacted] enerale Moroni

Dirigente di Settore: _____ (*timbro e firma*) _____

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO MANCUSO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
5	EULALIA MICHELI	Componente	X	
6	MARCELLO MINENNA	Componente	X	
7	ANTONIO MONTUORO	Componente	X	
8	PASQUALINA STRAFACE	Componente		X

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 3 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Economia e Finanze
conferma la compatibilità finanziaria del presente provvedimento
con nota n° [redacted] del [redacted]

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI gli articoli 34, lettera g), e 39 dello Statuto della Regione Calabria, in materia di iniziativa legislativa della Giunta regionale;

VISTO l'articolo 4 (Partecipazione popolare) dello Statuto della Regione Calabria e, in particolare, il comma 2, che prevede la consultazione di organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse;

VISTE:

- la deliberazione della Giunta regionale n. 98 del 13 marzo 2026, recante "Piano Regionale Trasporti. Adozione dell'aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti e del Rapporto Ambientale Preliminare ed espletamento delle procedure di Valutazione Ambientale Strategica per l'approvazione del PRT";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 662 del 14 ottobre 2026, recante "L.R. n. 32/2026. Determinazione dell'ammontare del contributo, dei criteri e delle modalità per la concessione di contributi a fondo perduto alle imprese, a parziale ristoro delle spese sostenute per l'acquisto dei carburanti nell'anno 2026";

CONSIDERATO che

- l'autotrasporto di merci e la logistica costituiscono un comparto strategico per il sistema produttivo regionale, quale anello essenziale dei processi di approvvigionamento, produzione, distribuzione e commercializzazione dei beni e del collegamento tra il territorio calabrese, i nodi portuali e logistici e i mercati nazionali ed europei;
- le imprese del comparto risentono in misura particolare della conformazione territoriale della Regione, della distribuzione geografica delle attività economiche, dell'assetto della rete stradale e ferroviaria e dell'incidenza dei costi di esercizio, con particolare esposizione delle micro, piccole e medie imprese;
- l'aggiornamento del Piano Regionale dei Trasporti, adottato con D.G.R. n. 98 del 13 marzo 2026, costituisce il principale quadro regionale di programmazione della mobilità e delle infrastrutture, incluse quelle a servizio del trasporto delle merci e della logistica;

ATTESO che

- accanto alle misure di sostegno economico, di natura necessariamente temporanea, occorre assicurare una sede stabile e strutturata di confronto tra l'Amministrazione regionale, le organizzazioni rappresentative delle imprese dell'autotrasporto e della logistica e gli enti e soggetti istituzionali interessati, sulle tematiche della programmazione, delle infrastrutture e della viabilità, delle aree di sosta, dell'intermodalità, della formazione, della sostenibilità e della sicurezza;
- una sede permanente di confronto consente all'Amministrazione regionale di disporre di un patrimonio conoscitivo aggiornato sulle esigenze del comparto, di migliorare la qualità degli atti di programmazione, di monitorare l'efficacia delle misure di sostegno adottate e di rappresentare con maggiore incisività le esigenze delle imprese nelle sedi nazionali ed europee;
- la previsione dell'organismo con legge regionale ne assicura la stabilità ordinamentale e

consente di disciplinare forme di consultazione preventiva sugli atti regionali di programmazione di diretto e rilevante impatto per il comparto;

RITENUTO, pertanto, necessario presentare al Consiglio regionale il disegno di legge allegato sub «A» alla presente deliberazione, quale parte integrante della stessa, recante «Istituzione della Consulta regionale per l'autotrasporto e la logistica della Calabria»;

PRESO ATTO che il suddetto disegno di legge è stato redatto con il supporto tecnico-giuridico del Settore "Ufficio Legislativo";

VISTI gli allegati «A», «B» e «C», che costituiscono parte integrante della deliberazione;

PRESO ATTO

- che i Dirigenti Generali dei Dipartimenti proponenti attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- che i Dirigenti Generali dei Dipartimenti proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- che i Dirigenti Generali dei Dipartimenti proponenti attestano che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale regionale;

SU PROPOSTA del Presidente della Giunta regionale a voti unanimi,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

- di approvare il disegno di legge, allegato sub «A», recante «Istituzione della Consulta regionale per l'autotrasporto e la logistica della Calabria», unitamente alla relazione descrittiva di cui all'allegato sub «B» e alla relazione tecnico-finanziaria di cui all'allegato sub «C», che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- di trasmettere, avvalendosi della facoltà di iniziativa legislativa prevista dagli articoli 34, lettera g) e 39 dello Statuto della Regione Calabria, la presente deliberazione al Consiglio regionale, a cura del competente Settore del Segretariato Generale;
- di disporre a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul BURC, ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Eugenia MONTILLA

[redacted]

IL PRESIDENTE

Dott. Roberto OCCHIUTO

[redacted]

Disegno di legge: "ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE PER L'AUTOTRASPORTO E LA LOGISTICA DELLA CALABRIA"

Articolo 1

(Istituzione e natura)

1. È istituita, presso il dipartimento competente in materia di infrastrutture di trasporto, la "Consulta regionale per l'autotrasporto e la logistica della Calabria", di seguito denominata "Consulta".

2. La Consulta è organismo collegiale di partecipazione, consultazione, proposta, studio e confronto. Essa è priva di personalità giuridica, di autonomia amministrativa, patrimoniale e contabile e non esercita funzioni autorizzatorie, ispettive, sanzionatorie o di amministrazione attiva.

3. La Consulta opera esclusivamente nelle materie riconducibili alle competenze della Regione Calabria e nel rispetto delle competenze legislative e amministrative dello Stato, dell'Unione europea, degli enti locali e delle altre amministrazioni pubbliche.

Articolo 2

(Finalità)

1. La Consulta favorisce il confronto stabile tra Regione, imprese e soggetti istituzionali sui problemi e sulle prospettive dell'autotrasporto di merci e della logistica in Calabria.

2. In particolare, la Consulta, nell'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 3, concorre a:

a) migliorare la conoscenza delle esigenze del comparto;

b) sostenere la competitività e la modernizzazione delle imprese;

c) favorire l'integrazione tra trasporto stradale, ferroviario, marittimo e gli altri nodi logistici;

d) promuovere sicurezza, legalità, sostenibilità e qualità del lavoro, nel rispetto della normativa vigente;

e) supportare il dialogo istituzionale sulle infrastrutture, sulla viabilità e sui servizi che incidono sulla mobilità delle merci, favorendo il raccordo con gli enti proprietari e gestori delle strade e con gli organi competenti in materia di sicurezza stradale.

Articolo 3

(Compiti)

1. La Consulta formula osservazioni, proposte e pareri non vincolanti su atti, programmi e iniziative regionali che incidono in modo significativo sull'autotrasporto di merci e sulla logistica.

2. La Consulta può essere consultata relativamente a:

a) Piano Regionale dei Trasporti e relativi aggiornamenti;

b) programmi regionali per infrastrutture, nodi logistici, porti, interporti e collegamenti di ultimo miglio;

c) misure regionali di sostegno economico destinate alle imprese del comparto nel rispetto della normativa nazionale ed europea in materia di aiuti di Stato;

d) interventi regionali per aree di sosta sicure e attrezzate per veicoli pesanti;

e) iniziative di formazione professionale e qualificazione del personale;

f) politiche regionali per intermodalità, sostenibilità ed efficientamento della logistica;

g) criticità della viabilità statale, regionale, provinciale e comunale, nonché cantieri, limitazioni alla circolazione, deviazioni e condizioni di sicurezza che producano un rilevante impatto sul trasporto merci, nel rispetto delle competenze dei rispettivi enti proprietari e gestori.

3. La Consulta può predisporre documenti e proposte da sottoporre alla Giunta regionale, anche ai fini della valutazione, nell'ambito delle competenze regionali, di specifiche misure di sostegno economico al comparto. Per le questioni di competenza statale o europea, la Regione può inoltre rappresentare le esigenze del comparto nelle sedi istituzionali competenti.

4. L'attività della Consulta non può avere ad oggetto la fissazione, il coordinamento o l'indicazione di prezzi o tariffe commerciali, né può incidere sulle competenze statali in materia di accesso alla professione, Albo degli autotrasportatori, REN, immatricolazioni, autorizzazioni, disciplina della circolazione, controlli e sanzioni.

Articolo 4

(Composizione)

1. La Consulta è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato.

2. Ne fanno parte, quali componenti regionali permanenti, con facoltà di delega:

a) l'Assessore regionale competente in materia di infrastrutture di trasporto o suo delegato;

b) il Dirigente generale del Dipartimento competente in materia di infrastrutture di trasporto;

b) il Dirigente Generale competente in materia di sviluppo economico;

c) il Dirigente Generale del Dipartimento competente in materia di lavoro e formazione professionale;

d) il Dirigente del settore competente in materia di infrastrutture di trasporto;

e) il Dirigente del settore competente in materia di lavoro;

f) il Dirigente del settore competente in materia di formazione professionale;

g) il Dirigente del settore competente in materia di incentivi alle imprese.

3. Fanno inoltre parte della Consulta i rappresentanti delle organizzazioni datoriali e associative dell'autotrasporto di merci e della logistica aventi comprovata rappresentatività e operatività nel territorio calabrese, individuate secondo i criteri di cui all'articolo 5.

4. Sono invitati a partecipare stabilmente, previa disponibilità e formale designazione dell'amministrazione o dell'ente di appartenenza, rappresentanti di Unioncamere Calabria e dei soggetti istituzionali maggiormente interessati alla logistica, alle infrastrutture e alla sicurezza della circolazione, tra cui:

a) la competente articolazione territoriale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;

b) l'Autorità di Sistema Portuale competente;

c) ANAS S.p.A. - Struttura Territoriale Calabria;

d) Rete Ferroviaria Italiana - RFI;

e) il Compartimento Polizia Stradale Calabria;

f) un rappresentante dell'Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro, esperto in diritto della navigazione;

g) un rappresentante della Direzione regionale INPS Calabria e un rappresentante della Direzione regionale INAIL Calabria, al fine di favorire un confronto diretto e continuativo sulle problematiche previdenziali, contributive, assicurative e di sicurezza sul lavoro che interessano le imprese dell'autotrasporto e della logistica, promuovendo il dialogo istituzionale e l'individuazione di possibili soluzioni, nel rispetto delle rispettive competenze.

5. La partecipazione dei rappresentanti di amministrazioni statali ed enti esterni alla Regione avviene con funzioni consultive e tecniche, senza diritto di voto.

6. Il Presidente può invitare alle singole sedute, senza diritto di voto, rappresentanti di enti locali, Prefetture - Uffici territoriali del Governo, centri di ricerca, organizzazioni sindacali dei lavoratori, associazioni di categoria, imprese, esperti e altri soggetti la cui presenza sia utile in relazione agli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Articolo 5

(Rappresentatività delle organizzazioni del comparto)

1. La rappresentanza all'interno della Consulta è riservata alle organizzazioni datoriali e associative che rappresentano le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi e della logistica operanti nel territorio della Regione Calabria.

2. L'individuazione delle organizzazioni partecipanti avviene sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, tenendo conto del numero delle imprese associate, della diffusione territoriale, della continuità dell'attività di rappresentanza e dell'effettivo impegno a tutela delle imprese del comparto. Non costituisce requisito obbligatorio l'adesione a federazioni o associazioni di livello nazionale.

3. Con provvedimento del competente Dipartimento, da adottarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono analiticamente definiti i criteri di cui al comma 2 e le modalità di individuazione delle organizzazioni partecipanti.

Articolo 6

(Funzionamento)

1. La Consulta è convocata obbligatoriamente almeno una volta all'anno. Il Presidente può inoltre convocarla, in via facoltativa, con cadenza trimestrale, nonché ogniqualvolta lo richiedano questioni urgenti o di particolare rilevanza per il comparto.

2. La convocazione contiene l'ordine del giorno ed è trasmessa ai componenti con congruo anticipo. Nei casi di urgenza il termine può essere ridotto.

3. Almeno un terzo dei componenti permanenti può richiedere motivatamente la convocazione straordinaria della Consulta o l'inserimento di specifici argomenti all'ordine del giorno. La richiesta è trasmessa al Presidente; la seduta è convocata, di norma, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora non sia possibile procedere entro tale termine, il Presidente comunica ai richiedenti le ragioni del differimento.

4. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica o mista. Di ogni seduta è redatto un verbale sintetico, che riporta le proposte approvate, gli eventuali dissensi e gli impegni assunti, con indicazione dei soggetti competenti e dei termini eventualmente concordati. Il verbale è approvato secondo le modalità definite dal regolamento interno.

5. Quando l'ordine del giorno riguarda criticità riferite a una specifica strada, tratta, cantiere o territorio, il Presidente assicura l'invito dell'ente proprietario o gestore della strada interessata e, ove utile, dei rappresentanti della Polizia Stradale, della Polizia Locale e degli enti territoriali competenti. L'invito è finalizzato al confronto tecnico e istituzionale e non comporta attribuzione di funzioni o responsabilità ulteriori rispetto a quelle previste dalla normativa vigente.

6. Le proposte e i pareri della Consulta sono adottati a maggioranza dei presenti aventi diritto di voto. Le eventuali posizioni dissenzienti possono essere riportate a verbale su richiesta degli interessati.

7. La Consulta approva, nella prima seduta utile, un regolamento interno che disciplina altresì la pubblicità dei verbali e il monitoraggio degli esiti delle proposte approvate.

Articolo 7

(Comitato tecnico)

1. La Consulta può istituire al proprio interno un Comitato tecnico per l'istruttoria e l'approfondimento di specifiche materie.

2. Il Comitato tecnico è composto in modo paritario da rappresentanti della Regione e delle organizzazioni del comparto, con la possibilità di invitare, per singole tematiche, i soggetti istituzionali e tecnici interessati.

3. Il Comitato tecnico non adotta provvedimenti amministrativi; predispone analisi, proposte, documenti istruttori e relazioni da sottoporre alla Consulta.

4. Possono essere costituiti gruppi di lavoro temporanei su temi quali infrastrutture, viabilità e sicurezza stradale, portualità e intermodalità, aree di sosta, incentivi, contributi a fondo perduto, strumenti di sostegno economico e competitività, transizione energetica e digitale, formazione e carenza di conducenti, legalità e sicurezza. Ai gruppi di lavoro sulla viabilità possono essere invitati i tecnici dell'ente proprietario o gestore della strada, ANAS, Polizia Stradale, Polizia Locale e gli enti territoriali interessati.

Articolo 8

(Rapporti con la programmazione regionale)

1. La Regione può acquisire il contributo consultivo della Consulta nella fase di elaborazione e aggiornamento degli strumenti regionali di programmazione che incidono direttamente sul trasporto merci e sulla logistica, nonché sulle misure regionali di sostegno economico al comparto e sugli interventi relativi alle aree di sosta per i veicoli pesanti.

2. Il parere della Consulta non è vincolante ed è reso entro trenta giorni dalla trasmissione della documentazione. Decorso il termine senza che il parere sia stato espresso, lo stesso si intende espresso positivamente. Nei casi di urgenza, il termine può essere ridotto, dandone adeguata comunicazione alla Consulta.

3. La struttura regionale competente trasmette alla Consulta gli elementi essenziali dell'atto e la documentazione necessaria a formulare il parere, nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza e protezione dei dati.

Articolo 9

(Monitoraggio e relazione annuale)

1. La Consulta predispone annualmente una relazione sulle principali criticità del comparto, sulle attività svolte, sulle proposte formulate e sugli esiti conseguiti.

2. La relazione è trasmessa alla Giunta regionale, al Dipartimento competente e alle competenti Commissioni del Consiglio regionale, ed è resa pubblica secondo le modalità stabilite dalla Regione, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati e delle esigenze di riservatezza.

3. Entro il primo trimestre di ogni anno, la Consulta elabora un Piano annuale delle priorità regionali per l'autotrasporto e la logistica, da sottoporre alla Giunta regionale. Il Piano individua le principali criticità e gli interventi proposti in materia di viabilità e cantieri, aree di sosta sicure, collegamenti con porti e nodi logistici, intermodalità, sostegno alle imprese, innovazione e formazione professionale.

4. Per ciascuna priorità il Piano indica, ove possibile, l'amministrazione o il soggetto competente, il risultato atteso e una tempistica proposta. La relazione annuale successiva verifica lo stato di avanzamento delle priorità individuate.

5. La Regione può mettere a disposizione della Consulta, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati e senza nuovi o maggiori oneri, dati e informazioni aggregate utili all'analisi del sistema regionale dell'autotrasporto e della logistica.

Articolo 10

(Costituzione e Durata)

1. La Consulta resta in carica per tre anni dalla data di approvazione della deliberazione di giunta regionale che ne dispone la costituzione. La sua composizione può essere rinnovata ogni tre anni, senza limiti al numero dei rinnovi.

2. La prima seduta della Consulta si tiene entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di cui all'articolo 5, comma 3.

3. I componenti cessano anticipatamente in caso di revoca della designazione, perdita dei requisiti di rappresentatività, dimissioni o cessazione dall'incarico in ragione del quale partecipano.

4. Le organizzazioni rappresentate comunicano tempestivamente eventuali sostituzioni. Le sostituzioni intervenute nel corso del mandato non modificano la durata della Consulta né costituiscono rinnovo della stessa.

Articolo 11

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. La partecipazione alla Consulta, al Comitato tecnico e ai gruppi di lavoro è gratuita e non dà luogo a compensi, gettoni di presenza o rimborsi a carico del bilancio regionale.

2. All'attuazione delle attività si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.

Articolo 12

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale Telematico della Regione Calabria.

[redacted]

REGIONE CALABRIA
Giunta Regionale

ALLEGATO "B" ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N. 724 DEL 28.10 2026

Disegno di legge: "ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE PER L'AUTOTRASPORTO E LA LOGISTICA DELLA CALABRIA"

RELAZIONE DESCRITTIVA
ai sensi dell'articolo 39 dello Statuto regionale

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di garantire l'effettività del principio di partecipazione riconosciuto dallo Statuto della Regione Calabria, nel rispetto delle prerogative statali e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In particolare, l'articolo 4 dello Statuto regionale prevede la partecipazione delle formazioni sociali e la consultazione di organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse. La consulta che si intende costituire riguarda le attività inerenti all'ambito della programmazione, competitività, infrastrutture, logistica, intermodalità, formazione, sostenibilità, sicurezza delle aree di sosta e confronto istituzionale.

La Calabria presenta esigenze logistiche specifiche connesse alla conformazione territoriale, alla rete stradale e ferroviaria, al porto di Gioia Tauro e agli altri nodi portuali e produttivi. Le imprese dell'autotrasporto costituiscono un anello essenziale nella mobilità delle merci e necessitano di una sede stabile di interlocuzione regionale.

La Consulta ha la precipua funzione di mettere a sistema il confronto sulle politiche regionali, migliorare la qualità della programmazione e consentire alla Regione di rappresentare con maggiore conoscenza le esigenze delle imprese nelle sedi nazionali ed europee.

Si ritiene, pertanto, di presentare al Consiglio regionale una proposta di legge regionale della quale, svolte tali premesse di carattere generale, si analizza qui di seguito in dettaglio il contenuto dei singoli articoli.

L'**articolo 1** del disegno di legge detta le disposizioni afferenti all'istituzione ed alla natura giuridica della istituenda consulta.

L'**articolo 2** individua le finalità per le quali la consulta viene istituita.

L'**articolo 3** specifica i compiti rimessi alla Consulta.

L'**articolo 4 definisce** la composizione della Consulta e prevede la possibilità di coinvolgimento nei relativi lavori di altri soggetti.

L'**articolo 5** specifica il concetto di rappresentatività che legittima la partecipazione alla consulta e demanda al competente dipartimento l'adozione di un provvedimento che individui i criteri per l'individuazione delle organizzazioni partecipanti nonché le modalità di individuazione.

L'**articolo 6** detta disposizioni sul funzionamento da dettagliare, tuttavia, nell'approvando regolamento interno.

L'**articolo 7** consente di istituire un comitato tecnico o gruppi di lavoro per l'istruttoria e l'approfondimento di specifiche materie.

L'**articolo 8** detta disposizioni di raccordo tra le attività della Consulta e le competenze programmatorie regionali.

L'**articolo 9** prevede disposizioni per il monitoraggio delle attività svolte annualmente dalla consulta.

L'**articolo 10** del disegno di legge regionale disciplina la costituzione e la durata della consulta e la possibilità di rinnovo dei suoi componenti senza limite.

L'**articolo 11** contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L'**articolo 12** dispone l'entrata in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il Dirigente Generale del Dipartimento proponente

Il Dirigente Generale
Ing. Claudio Moroni

IL DIRIGENTE GENERALE
Dott. [redacted]

RELAZIONE TECNICA SULLE METODOLOGIE DI QUANTIFICAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

(Art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli n. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42")

Disegno di legge: "ISTITUZIONE DELLA CONSULTA REGIONALE PER L'AUTOTRASPORTO E LA LOGISTICA DELLA CALABRIA"

Tipologia della proposta di legge:

Il disegno di legge in oggetto scaturisce dall'esigenza di garantire l'effettività del principio di partecipazione riconosciuto dallo Statuto della Regione Calabria, nel rispetto delle prerogative statali e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In particolare, l'articolo 4 dello Statuto regionale prevede la partecipazione delle formazioni sociali e la consultazione di organismi rappresentativi di istanze sociali diffuse.

Oneri finanziari:
Analisi quantitativa
(elementi e criteri adottati per la quantificazione degli oneri finanziari, anche con rappresentazione in una o più tabelle, eventuali oneri di gestione a carico della Regione indotti dagli interventi)

SCHEDA DI SINTESI

Articolo del progetto di legge	Oneri finanziari – Elementi e criteri
Articolo 1	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 2	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 3	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 4	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 5	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 6	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 7	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 8	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 9	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 10	€ 0,00 – La norma ha portata ordinamentale e, pertanto, non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
Articolo 11	Contiene la clausola di invarianza finanziaria.
Articolo 12	Contiene la norma relativa all'entrata in vigore.

Totale € 0,00

ARTICOLAZIONE PER ANNO, Missione, Programma e Titolo

Articolo del progetto di legge	Spesa corrente o in conto capitale	Oneri finanziari
Art 1		Euro 0
Art. 2		Euro 0
Art. 3		Euro 0
Art. 4		Euro 0
Art. 5		Euro 0
Art. 6		Euro 0
Art. 7		Euro 0
Art. 8		Euro 0
Art. 9		Euro 0
Art. 10		Euro 0
Art. 11		Euro 0
Art. 12		Euro 0

Missione/ Programma Capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Note
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	

Il Dirigente del Settore _____

Il Direttore Generale [redacted]

Il Dirigente Generale
Ing. Claudio Moroni

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Do [redacted]